

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

REG. PG/2011\180891/

DEL 24/01/2011

AL PRESIDENTE CPA DI RAVENNA

AI COMPONENTI DELLE CRA DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA COMITATO REGIONALE VIA RIMINI, 7 40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO VIA LUDOVICO BERTI 7 40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R. VIA BEGARELLI, 31 41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA STRADA FARNESINA,106 29100 PIACENZA

Oggetto: D.M. 37/2008 - ATTIVITA' DI "PLASTICHINO"

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Ravenna il 29/09/2010 prot. 11328, in merito all'oggetto nella seduta del 12/01/2011 espone quanto segue:

La specifica attività denominata informalmente "plastichino" è stata fino ad ora esercitata legittimamente senza il possesso delle abilitazioni previste dal D.M. 37/2008, relative alle diverse tipologie di impianti.

La ragione per cui non si è ricompresa detta attività nelle previsioni della normativa regolante l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, risiede essenzialmente nel carattere circoscritto degli interventi effettuati dai plastichini, ove essi consistano esclusivamente in lavorazione e montaggio di componenti in materie plastiche per la realizzazione di condotte fognarie, colonne di scarico,

Regione Emilia-Romagna

condotte di estrazione forzata dell'aria dai locali, colonne di aspirazione forzata per aria combusta dal piano cottura e simili.

Tali interventi, sono da configurarsi meramente come lavori di implementazione di una parte, ancorché funzionalmente essenziale, di un impianto che richiede ulteriori e specifici interventi, che esulano dalle competenze dell'artigiano che comunemente è identificato con il termine "plastichino".

Come correttamente si rileva nella richiesta di parere pervenuta a questa Commissione, solitamente sono le imprese di installazione impianti, abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ad usufruire delle prestazioni specialistiche in "materie plastiche", proprio in quanto tali prestazioni costituiscono una peculiare fase dell'attività d'installazione dell'impianto. Da ciò deriva che siano le medesime imprese installatrici a certificare la conformità dell'impianto, alla cui installazione ha sì contribuito il lavoro svolto dal "plastichino" ma senza che quest'ultimo possa certificare la generale corretta funzionalità dell'impianto nel suo insieme.

Spetterà quindi all'impresa installatrice abilitata, che si è avvalsa del servizio reso dallo specialista "plastichino" a rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, così come disposto dall'art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008.

Si fa rilevare che quanto sopra precisato, è pienamente in linea con il contenuto sostanziale di due pareri emessi da questa Commissione, nello specifico il parere del 20/09/2006 N. AIA/CRA/06/19001 ed il parere del 15/06/2010 PG/2010/169847.

Nel primo parere veniva ammessa la diversità tra un soggetto che materialmente pone in opera un lavoro e un soggetto certificante, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che all'art. 11 comma II, sebbene a proposito del collaudo statico e non della dichiarazione di conformità, prevede che: "Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia".

Risulta evidente come lo stesso sia ancora più ammissibile quando solo una parte dell'opera impiantistica venga svolta da un soggetto, quale il "plastichino", che non è, di per se abilitato alla installazione dell'impianto nel suo complesso.

Dovrà essere quindi l'impresa abilitata che ha installato l'impianto, ovvero altra impresa abilitata, a rilasciare la necessaria dichiarazione di conformità.

Nel secondo parere citato, questa Commissione riteneva che nel caso in cui ci si limiti ad inserire un'attrezzatura all'interno di un impianto già esistente realizzato da impresa abilitata, tale specifica attività di installazione non sia rientrante nell'ambito

Regione Emilia-Romagna

di applicazione delle norme previste dal D.M. 37/2008. Ne consegue, per analogia, che anche nella fase di prima installazione di un impianto, l'attività di inserimento di una attrezzatura al suo interno, benché incidente sul funzionamento dello stesso, non possa essere considerata alla stregua di "installazione di impianto" ma esclusivamente come realizzazione di un segmento dell'impianto.

A questo riguardo, per una piena comprensione della questione, appare utile richiamare quanto disposto dall'art. 7, comma 3, D.M. 37/2008: "In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto".

Dalla norma sopra richiamata risulta di tutta evidenza che nel caso specifico dell'attività di "plastichino", per esempio la messa in opera di parti in materiali plastici di un impianto, non sia sufficiente dichiarare la conformità solo di tali parti, ma risulti necessario tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto, valutazione questa, che potrà essere effettuata con affidabilità solo da una impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008.

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, si può rispondere ai quesiti posti dalla richiesta di parere, ribadendo che le attività svolte dalle imprese specializzate in lavorazione e montaggio di componenti in materie plastiche non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1, comma 2, D.M. 37/2008, in quanto esse non ineriscono l'installazione di impianti completi ma esclusivamente di loro parti o segmenti.

Da ciò consegue che nella visura ordinaria dell'impresa artigiana esercente attività di "plastichino" non venga indicata l'abilitazione alla realizzazione di impianti e quindi essa non debba rilasciare alcuna dichiarazione di conformità per gli specifici lavori svolti, mentre l'impresa responsabile dell'installazione dell'intero impianto sarà tenuta a rilasciare la relativa dichiarazione di conformità dell'impianto.

Resta salva l'ipotesi che la stessa impresa artigiana svolga contemporaneamente attività riconducibili alla specializzazione di "plastichino" e attività d'installazione impianti, essendo in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4 del D.M. 37/2008. In tale ipotesi nulla osta alla richiesta d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, specificando le tipologie d'impianto per le quali è chiesta l'abilitazione, potendo al contempo esercitare l'attività tipica del "plastichino".



Commissione Provinciale Artigianato

Segreteria - Ufficio Albo Artigiani
VIA Farini, 14 – 48121 Ravenna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0238722 del 30/09/2010 Mitt.: CPA DI RAVENNA



Raccomandata

Prot. n. 11328 del 29/09/2010

Oggetto: richiesta parere.

Spett.le

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Direzione Generale Attivita' Produttive,
Commercio, Turismo
c.a.Commissione Regionale per
l'Artigianato – dr. Gottardi

Viale Aldo Moro n. 44

40127 Bologna



La Commissione Provinciale dell'Artigianato di Ravenna ha deliberato di richiedere il seguente parere:

Si premette che la società Acmar ha rivolto alla CPA di Ravenna la richiesta di parere interpretativo relativo al DM 37/08.

In tale richiesta l'Acmar chiede se le attività svolte dalle imprese artigiane con attività di plastichino - lavorazioni consistenti in lavorazione e montaggio di componenti in materie plastiche quali pvc polipropilene e polietilene ad alta densità per la realizzazione di condotte fognarie/colonne di scarico/condotte di estrazione forzata dell'aria dai locali/colonne di aspirazione forzata per aria combusta dal piano cottura rientrino nella disciplina del DM37/08 ed in particolare nelle lettera d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie, e nella lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le evacuazione dei prodotti per la combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Di conseguenza l'Acmar chiede se nella visura delle impresa artigiane di plastichino debbano risultare tali abilitazioni e se al termine dei lavori debba essere rilasciata la dichiarazione di conformità.

Nel trasmettervi tale richiesta stante la particolarità della questione per ottenere la vostra valutazione in merito si sottolinea altresì quanto segue:

Da una rapida verifica nella banca dati delle imprese iscritte negli albi artigiani delle province emiliano-romagnole risulta che le imprese svolgenti attività di plastichino non sono in possesso delle abilitazioni della legge 46/90 (ora dm 37/08). In particolare si sottolinea che l'attività svolta di plastichino risulta essere anche descritta nelle visure delle imprese come plastichino/installazione materie plastiche nel campo dell'edilizia/montaggio e riparazione tubi in plastica.

Per queste attività non risulta che venisse chiesto all'atto della domanda di iscrizione di soggiacere ai requisiti dell'allora legge 46/90 in quanto non era esplicitata l'attività di installazione impianti. Fino ad ora risulta che le imprese di plastichino hanno lavorato senza che si presentasse la problematica circa il possesso o meno delle abilitazioni lett.d/e dm37/08.

E' il caso di evidenziare che normalmente sono le imprese di installazione impianti idrotermosanitari abilitate ad avvalersi per le prestazioni specialistiche in "materie plastiche" dell'attività del plastichino, e che fossero le stesse imprese idrotermosanitarie abilitate al termine dei lavori a certificare la conformità dell'impianto (ricomprendenti anche l'attività svolta dal plastichino).

Con la richiesta di parere dell'impresa cooperativa sopraccitata sembra presentarsi il caso per il quale la committenza parcellizza i lavori assegnando gli stessi a varie imprese, chiedendo poi alle stesse la conformità per i lavori svolti singolarmente dalle medesime.

Tale situazione potrebbe comportare per i plastichini di non poter più avere la possibilità di prestare la propria opera verso la committenza, in quanto privi delle "richieste" abilitazioni.

Pertanto ad integrazione della richiesta di parere presentata dall'Acmar che trasmette in allegato si chiede a codesta Commissione di esprimersi anche in merito alla seguente problematica, vale a dire se le imprese artigiane di plastichini possano presentare all'albo delle imprese artigiane una pratica per comunicare/specificare retroattivamente di aver svolto in ambito industriale (non civile) l'attività di montaggio di condotte fognarie/colonne di scarico/condotte di estrazione forzata dell'aria/colonne di aspirazione forzata per aria combusta dal piano cottura al fine poter poi presentare una successiva pratica di regolarizzazione nel dm. 37/08 lettere d) – e).

Nel trasmettere la presente richiesta di parere si chiede di potere dare alla stessa carattere di urgenza, in considerazione che nell'attuale situazione di incertezza, l'assegnazione dei lavori da parte della committenza potrebbe

risultare di difficile affidamento alle imprese prive del riconoscimento dm. 37/08.

In attesa di vs. riscontro si porgono distinti saluti.

Il Segretario della CPA di Ravenna

Rag.M.Lippi